

Condizioni generali di contratto della Biomed AG

(Versione 2016; sostituisce tutte le versioni precedenti)

BioMed[®]

1. Campo d'applicazione

1.1. Generale

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito «CG») disciplinano il rapporto contrattuale fra la Biomed AG (di seguito «Biomed») e i suoi clienti. Il cliente, con la stipulazione di un contratto (ad es. mediante la trasmissione di un'ordinazione), accetta integralmente e senza limitazioni le presenti CG quale base del suo rapporto giuridico con Biomed.

1.2. Esclusione

Le condizioni generali d'acquisto del cliente non si applicano alle vendite della Biomed, neppure se il cliente comunica di voler ordinare solo a tali condizioni. Le condizioni generali di contratto del cliente, di qualsivoglia natura (in particolare: condizioni di fornitura e disposizioni contrattuali), che si discostano dalle presenti CG sono integralmente inapplicabili, a prescindere dalla tempistica e dalle modalità in cui sono state portate a conoscenza di Biomed.

1.3. Modifiche e integrazioni

Le modifiche e integrazioni delle presenti CG richiedono la forma scritta.

1.4. Parte integrante del contratto

Stipulando il contratto, il cliente accetta esplicitamente le CG della Biomed quale parte integrante del contratto.

1.5. Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti CG dovessero rivelarsi nulle, inefficaci o inattuabili, la validità, l'efficacia e l'adempibilità delle rimanenti parti delle CG rimangono impregiudicate. La clausola nulla, inefficace o inattuabile sarà sostituita, con effetto ex tunc, da una disposizione efficace le cui finalità economiche si avvicinano il più possibile a quanto voluto dalle parti.

2. Condizioni di fornitura

2.1. Generale

Le forniture - a dipendenza del luogo in cui la merce è immagazzinata - avvengono franco fabbrica Alloga o Biomed. Il luogo di fornitura è rimesso all'esclusiva discrezione di Biomed; al cliente non spetta nessun diritto di scelta a riguardo.

2.2. Spese di spedizione Alloga

Le forniture in Svizzera sono effettuate per posta o a mezzo camion. Fino a un importo netto dell'ordine pari a CHF 500.— sarà fatturato un supplemento di CHF 50.— per la fornitura. Nel caso di spedizioni per espresso o contro rimborso nonché di esigenze di trasporto o servizio particolari, le differenze d'affrancatura o di trasporto e il dispendio supplementare potranno essere messi in conto.

2.3. Spese di spedizione Biomed

Fino a un importo netto dell'ordine pari a CHF 500.— sarà fatturato un supplemento di CHF 15.— per la fornitura. Nel caso di spedizioni per espresso o contro rimborso nonché di esigenze di trasporto o servizio particolari, le differenze d'affrancatura o di trasporto e il dispendio supplementare potranno essere messi in conto.

2.4. Forniture complete / parziali

Salvo diversa indicazione all'ordinazione, Biomed si riserva, a sua scelta, di eseguire forniture complete o parziali. Eventuali forniture successive saranno esenti da spese di porto.

2.5. Termini di consegna

Le indicazioni di Biomed concernenti i termini di consegna non sono vincolanti. Di norma, salvo diverso accordo e a condizione che i prodotti siano disponibili, quest'ultimi saranno spediti entro 2-3 giorni lavorativi.

2.6. Forniture per espresso

Se il cliente desidera una fornitura per espresso, gli saranno fatturate le relative spese.

2.7. Verifica dei difetti

Alla ricezione dei prodotti e/o dei servizi, il cliente è tenuto a verificarne senza indugio la completezza e la presenza di eventuali difetti. Le contestazioni devono essere presentate per iscritto entro cinque giorni dalla ricezione della fornitura o dell'erogazione del servizio. In caso contrario il cliente riconosce che la fornitura o il servizio è conforme al contratto e che i prodotti e/o i servizi, al momento della verifica, erano in condizioni ineccepibili.

2.8. Riserva di proprietà

I prodotti forniti rimangono di proprietà della Biomed fino a integrale pagamento. Biomed è autorizzata a far iscrivere la sua riserva di proprietà nell'apposito registro dei patti di riserva della proprietà.

3. Contestazioni e resi

3.1. Contestazioni

Le contestazioni sono notifiche concernenti consegne difettose (quantitativo errato, articolo sbagliato, danneggiamenti, ecc.).

3.2. Termine per le contestazioni

Le contestazioni devono pervenire a Biomed entro 5 giorni dalla ricezione della fornitura.

3.3. Norme generali per le contestazioni

Ogni contestazione deve essere corredata dalle informazioni seguenti:

- numero di consegna o numero di fattura;
- numero dell'articolo;
- quantità;
- motivo della contestazione.

3.4. Norme per le contestazioni

Se possibile, le forniture contestate saranno sostituite. Biomed si riserva il diritto di sostituire unicamente la parte di merce oggetto della contestazione. Biomed si riserva inoltre esplicitamente il diritto a una riduzione del prezzo. La riduzione del prezzo avviene usualmente sotto forma di un accredito per una successiva ordinazione. Il cliente non ha nessun diritto a un pagamento in contanti.

3.5. Norme per le merci contestate

Biomed si riserva esplicitamente il diritto di incaricare il cliente di distruggere la merce a proprie spese. Se Biomed intende sostituire la merce, il cliente deve rispedire a proprie spese la merce contestata a Biomed. Biomed può esigere, prima di decidere come procedere, che la merce gli sia restituita.

Nell'eventualità di una rispedizione a Biomed, l'invio deve essere munito delle informazioni seguenti:

- numero di consegna o numero di fattura;
- numero dell'articolo;
- quantità;
- motivo della contestazione;
- conferma che la merce resa è stata regolarmente immagazzinata;
- data e firma.

4. Sistema di ordinazione e dei prezzi

4.1. Accettazione dell'ordine da parte di Biomed

I clienti possono ordinare presso Biomed per iscritto (lettera, fax o e-mail) o tramite Internet.

4.2. Accettazione dell'ordine da parte di Alloga

L'accettazione dell'ordine da parte di Alloga richiede l'apertura di un conto cliente presso Alloga per il tramite di Biomed. L'apertura di un conto presso Alloga è possibile da un volume degli ordini pari a perlomeno CHF 10'000.— per anno civile. L'accettazione dell'ordine poggia sulle relative disposizioni di Alloga (in particolare le CG di Alloga).

4.3. Determinazione del prezzo

La fatturazione avviene al prezzo in vigore al momento dell'ordinazione. I prezzi attuali possono essere richiesti a Biomed in qualsiasi momento. I prezzi pubblicati (internet, opuscoli, ecc.) hanno valore puramente informativo e non costituiscono un'offerta vincolante.

5. Modalità di pagamento

5.1. Termine di pagamento

Il prezzo d'acquisto deve essere saldato dal cliente entro 30 giorni dalla data della fattura. È considerata sufficiente sotto il profilo giuridico unicamente l'entrata presso Biomed dell'intero importo della fattura. Ciò vale anche nei casi di controprete (ad es. nell'eventualità di asseriti difetti). Il cliente rinuncia a ogni diritto di trattenere, anche solo parzialmente, il prezzo d'acquisto o di compensarlo con un suo credito nei confronti di Biomed.

5.2. Mora nel pagamento

Alla decorrenza del termine di pagamento il cliente cade automaticamente in mora, senza diffida e senza fissazione di un termine suppletivo. In caso di mora nel pagamento da parte del cliente, Biomed può inoltre sospendere le forniture già confermate al cliente.

5.3. Compensabilità

Biomed è autorizzata, senza ulteriore accordo, a compensare averi o controprete del cliente nei suoi confronti con i propri crediti nei confronti del cliente.

5.4. Contestazioni della fatturazione

Se il cliente non presenta una contestazione scritta e motivata della fattura entro la data di scadenza, la fattura è ritenuta approvata. Se è contestato unicamente un importo parziale della fattura, Biomed può esigere il pagamento tempestivo della parte non contestata della fattura e, in caso di mora nel pagamento, adottare le relative misure.

5.5. Pagamento anticipato

Biomed è autorizzata, in determinati casi, a far dipendere una fornitura dalla corresponsione di un pagamento anticipato.

6. Responsabilità e trasferimento del rischio

6.1. Responsabilità

Biomed risponde per i difetti esclusivamente ai sensi della cifra 3 delle presenti CG. Ogni garanzia di più ampia portata o derogatoria è esclusa. Biomed risponde solo per i danni cagionati al cliente con comportamento intenzionale o agendo con negligenza grave. È esclusa ogni ulteriore responsabilità. La responsabilità per danni diretti, danni conseguenti, danni indiretti o mancato guadagno è esclusa.

6.2. Trasferimento del rischio

Se Biomed fornisce i prodotti o i servizi tramite un proprio servizio di consegna o una ditta di trasporti esterna, il rischio è trasferito al cliente contestualmente alla consegna. Se la fornitura avviene per posta, il rischio è trasferito al cliente contestualmente alla consegna alla Posta.

7. Protezione dei dati

7.1. Trattamento dei dati

Il cliente accetta e conferma che Biomed, per l'esecuzione del contratto, per garantire una corretta esecuzione, per i propri scopi di marketing così come per delle ricerche di mercato, è autorizzata a raccogliere, custodire e trattare i dati del cliente.

7.2. Rilascio dei dati a terzi

Biomed è autorizzata a rilasciare i dati a terzi se ciò è necessario agli scopi menzionati alla cifra 7.1. Oltre a ciò, Biomed non rilascia nessuna informazione confidenziale del cliente senza l'esplicito accordo dell'interessato, salvo che la divulgazione a un terzo, a un'autorità o a un tribunale sia prescritta dalla legge o dall'autorità.

8. Modifiche delle Condizioni generali di contratto

Biomed si riserva di modificare le CG in qualsiasi momento. A ogni ordinazione si applica la versione in vigore al momento della stipulazione del contratto. È esclusivamente valida la versione in formato elettronico delle presenti CG. Le versioni stampate hanno valenza puramente informativa. L'attualità delle versioni stampate deve essere verificata dall'utente. La versione in vigore può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.biomed.ch.

9. Diritto applicabile e foro giudiziario

Ai negozi giuridici fra Biomed e i suoi clienti si applica esclusivamente il diritto svizzero, ad esclusione delle norme di conflitto e dei contratti internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce. Sono competenti i tribunali ordinari alla sede di Biomed. Biomed si riserva esplicitamente di citare in giudizio anche dinnanzi a ogni altro tribunale competente.

È esclusivamente valida la versione in formato elettronico delle presenti CG. Le versioni stampate hanno valenza puramente informativa. L'attualità delle versioni stampate deve essere verificata dal fruitore.

© 2016 Biomed AG

Biomed AG

Überlandstrasse 199

8600 Dübendorf

T +41 44 802 16 16

F +41 44 802 16 00

biomed@biomed.ch

www.biomed.ch

BioMed® è un marchio registrato della Biomed AG.